Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 agosto 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **461**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano per la storia della musica, con sede in Roma.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano per la storia della musica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **462**.

Erezione in ente morale dell'« Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti », con sede in Torino.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **463**.

Autorizzazione all'Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana (A.E.I.), con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato testamentario di L. 2.000.000 disposto dall'ing. Giuseppe Bauchiero, come da atto di pubblicazione del testamento a rogito notaio Marco Serpi di Milano n. 117900 rep. del 21 luglio 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **464**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **465**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Martino, nel comune di Grottammare.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone in data 8 dicembre 1971, integrato con tre dichiarazioni del 14 successivo, del 17 aprile 1972 e del 13 marzo 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Martino, in contrada omonima del comune di Grottammare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 466.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Maria Bruni, vedova Maspero, con testamento olografo del 22 gennaio 1970, pubblicato in data 31 luglio 1970 per rogito avv. Aldo Gazzone, notaio in Genova, con n. 10025 di repertorio e n. 4254 di raccolta, registrato a Genova il 24 agosto 1970 al n. 7822, Vol. 1250, consistente in un magazzino sito in Genova, via della Libertà, 14 rosso, gravato d'usufrutto in favore della signora Papaleo Palmira, del valore presunto di lire 8.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 3128, col quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila;

Visto il regio decreto 10 marzo 1932, n. 4893, col quale sono stati approvati il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 5822, col quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1971, n. 2297, col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della succennata provincia;

Visti gli atti della istruttoria esperita su detto schema a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale non sono state prodotte opposizioni nè reclami;

Ritenuto che le acque comprese nel succitato quarto elenco suppletivo per la loro attitudine a soddisfare esigenze di pubblico e generale interesse hanno i requisiti previsti dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per essere dichiarate pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 867 reso nella adunanza del 26 ottobre 1972;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sentita la regione Abruzzo;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 300

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	Versante Tirreno - Bacino del Tevere per il Nera (Velino)			
1	Sorgente « Pietracchiata »	Spaglia	Tagliacozzo	Dallo sbocco al punto ove spaglia
	Bacino del già lago del Fucino (fuori della circonfucense)			
2	Sorgente « Acqua Fredda »	Cinta meridionale	Pescina	Dalla cinta fino alla sua origine
3	Sorgente « Balena »	Cinta meridionale	Ortucchio	Dalla cinta fino alla sua origine
4	Pozzi freatici dello Zuccherificio	Cinta settentrionale	Celano	Dalla cinta fino alla sua origine
	Bacino già lago del Fucino - (entro la circonfucense)			
5	Sorgente « San Nicola »	Cinta meridionale	Trasacco	Dalla cinta fino alla sua origine

Visto, *il Ministro*: GULLOTTI

(10211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1973.

Nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto presidenziale 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1968, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 127, col quale l'avv. Luigi Mazzei è stato nominato presidente dell'ente suindicato per il quadriennio 9 agosto 1967-8 agosto 1971;

Ritenuto che, con l'avvenuta scadenza del quadriennio suddetto occorre procedere alla nomina del presidente dell'ente suindicato per il quadriennio prossimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'on. Antonio Montanti è nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 293.

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1973.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa, nella campagna di commercializzazione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971 concernente l'affidamento alla predetta azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1308/70 del Consiglio del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 147 del 4 luglio 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visti i propri decreti del 21 e 22 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 164 del 1° luglio 1971 e n. 165 del 2 luglio 1971, concernenti la concessione del previsto aiuto comunitario a favore del lino e della canapa per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1361/73 del Consiglio del 15 maggio 1973, che fissa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1973-74, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 141 del 28 maggio 1973;

Considerata l'opportunità di confermare, integrandole, le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario anche per la campagna di commercializzazione 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, è incaricata di provvedere all'erogazione del previsto aiuto a favore del lino e della canapa prodotti nel territorio della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità stabilite nei provvedimenti comunitari citati nelle premesse e nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per il lino e la canapa per ettaro di superficie su cui sono state eseguite la semina ed il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1973-74, nella seguente misura:

150 unità di conto, pari a lire italiane 93.750, per il lino;

125 unità di conto, pari a lire italiane 78.125, per la canapa.

Alla erogazione del predetto aiuto l'A.I.M.A. provvede, su domanda dei produttori interessati e contro presentazione di un « attestato di produzione » da rilasciarsi, previa esecuzione dei necessari accertamenti e controlli, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, in sua vece, dal Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 3.

I produttori interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 luglio di ciascun anno, una dichiarazione con l'indicazione:

della superficie seminata al lino e/o canapa, espressa in ettari e are;

degli estremi catastali delle superfici seminate, ovvero indicazioni equivalenti;

della specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Dopo la raccolta del prodotto di ciascuna campagna di commercializzazione, comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, gli aventi diritto all'aiuto di cui al precedente art. 2 sono tenuti a presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa una domanda con l'indicazione:

cognome, nome, indirizzo o qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa e sua ubicazione (comune, località, ecc.);

delle quantità e varietà di seme impiegate nella coltivazione;

del sistema di conduzione dell'azienda; specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

per il prodotto tuttora di proprietà del richiedente, del magazzino nel quale lo stesso è depositato;

per il prodotto già venduto, delle generalità e dell'indirizzo del primo acquirente.

Alla domanda innanzi specificata deve essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al secondo comma del precedente art. 2 e al successivo art. 5.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » richiamato ai precedenti articoli 2 e 4 può essere concesso ai produttori interessati solo a condizione:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'attestato in questione, oltre a indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate, nella campagna di commercializzazione cui fa riferimento la domanda dell'interessato o degli interessati, le normali operazioni di coltivazioni e semina;

le quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo, in lire italiane, dell'aiuto spettante.

Art. 6.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina », delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » deve essere trasmessa mensilmente, a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e del Consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero della agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

L'aiuto è concesso ai produttori per il lino destinato principalmente alla produzione di semi e per la canapa. Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto sarà concesso, nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10256)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1973.

Modifica della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la composizione della suddetta commissione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Armando Silva, ispettore generale e del dott. Mario Bracchetti, collocati a riposo anticipato a loro domanda, nonchè del dott. Salvatore De Napoli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, di cui al secondo comma, sez. *a*), e secondo comma, sez. *b*), del citato decreto 7 marzo 1973, in seno alla commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli e agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali sono sostituiti in entrambe le sezioni *a*) e *b*) dai seguenti funzionari:

Costantini dott. Guglielmo, direttore di Divisione e Riga Angelo, segretario principale, membri effettivi;

Arbolino rag. Vincenzo e Menichelli rag. Fernando, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(10254)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1973.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Enrico Pagliarini della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica, in Romano di Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 7 ottobre 1952 la ditta Enrico Pagliarini fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Romano di Lombardia (Bergamo) preparati galenici limitatamente alle sole caramelle purgative alla fenolftaleina;

Vista la lettera in data 4 aprile 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, avendo cessato la produzione di preparati galenici;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Enrico Pagliarini l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Romano di Lombardia (Bergamo) concessa con decreto A.C.I.S. in data 7 ottobre 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: GUI

(10119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento alla S.p.a. Idrotermale « S. Leopoldo » dell'autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale « S. Leopoldo ».

Con decreto n. 1392 del 28 giugno 1973 la S.p.a. Idrotermale S. Leopoldo con sede in Casciana Terme, provincia di Pisa, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale « S. Leopoldo », di cui al decreto del Ministro per l'interno del 5 novembre 1924 ed a quello ACIS n. 520 del 16 maggio 1948;

L'acqua verrà messa in vendita, previa deferrizzazione in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro;

La nuova etichetta, invariata nel formato, colori, caratteri e disegni, riporterà, nel riquadro sinistro, l'analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica eseguite nel laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa, rispettivamente il 15 maggio 1973 dal prof. Giuseppe Taponeco ed il 9 novembre 1972 dalla dott.ssa Wanda Amatetti, al posto di quelle eseguite nel 1948, e, in fondo, la dicitura « L'acqua minerale è imbottigliata come sgorga dalla sorgente e previa deferrizzazione »;

Nel riquadro centrale figurerà la parola « Sodica » al posto di « alcalina »; nel cerchio verde e in fondo « Casciana Terme » al posto di « Bagni di Casciana ». Nel riquadro destro rimarranno immutate le diciture relative alle indicazioni cliniche del prof. G. Sabatini, mentre sarà aggiornato l'indirizzo della società in « Casciana Terme (Pisa) » al posto di « Via Enrico Gravero n. 48, Genova ».

Le dimensioni della nuova etichetta saranno di cm. 18,3 per cm. 11 il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il citato decreto ACIS n. 520 del 16 maggio 1948.

(10223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 31 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,95	584,95	585 —	584,95	585,10	584,90	584,50	584,95	584,95	584,95
Dollaro canadese	584 —	584 —	582,50	584 —	584,95	584 —	583,50	584 —	584 —	584 —
Franco svizzero	203,80	203,80	203,60	203,80	205 —	203,79	203,80	203,80	203,80	203,80
Corona danese	106,07	106,07	106,40	106,07	109,75	106,05	106,05	106,07	106,07	106,07
Corona norvegese	109,25	109,25	109 —	109,25	110,25	109,24	109,15	109,25	109,25	109,25
Corona svedese	143,95	143,95	144 —	143,95	144,25	143,94	143,60	143,95	143,95	143,95
Fiorino olandese	224,70	224,70	224,25	224,70	225,30	224,70	224,70	224,70	224,70	224,70
Franco belga	16,30	16,30	16,30	16,30	16,35	16,28	16,31	16,30	16,30	16,30
Franco francese	141,50	141,50	141 —	141,50	141,80	141,48	141,85	141,50	141,50	141,50
Lira sterlina	1459,70	1459,70	1464,25	1459,70	1460 —	1459,69	1458,20	1459,70	1459,70	1459,70
Marco germanico	247,95	247,95	248,75	247,95	248,90	247,94	247,80	247,95	247,95	247,95
Scellino austriaco	33,66	33,66	33,80	33,66	33,80	33,65	34 —	33,66	33,66	33,66
Escudo portoghese	26,30	26,30	26,30	26,30	26,40	26,30	26,20	26,30	26,30	26,30
Peseta spagnola	10,295	10,295	10,30	10,295	10,25	10,28	10,28	10,295	10,29	10,29
Yen giapponese	2,2265	2,2265	2,22	2,2265	2,18	2,23	2,22	2,2265	2,22	2,22

Media dei titoli del 31 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,30
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	92,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,275
» 5,50 % » » 1968-83	94,10
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	96,925
» 6 % » » 1971-86	96,65
» 6 % » » 1972-87	96,50

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1973

Valuta	
Dollaro USA	584,725
Dollaro canadese	583,75
Franco svizzero	203,80
Corona danese	106,06
Corona norvegese	109,20
Corona svedese	143,775
Fiorino olandese	224,70
Franco belga	16,305
Franco francese	141,675
Lira sterlina	1458,95
Marco germanico	247,875
Scellino austriaco	33,83
Escudo portoghese	26,25
Peseta spagnola	10,287
Yen giapponese	2,223

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. - Data: 6 maggio 1970 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese - Intestazione della ricevuta: Bossi Giuseppe, nato a Induno Olona il 25 maggio 1924 - Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 - Capitale L. 23.000.

Roma, addì 12 luglio 1973

(10034)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli artifici pirotecnici denominati: « mini razzetto (Maby) » e « razzo detonante per pistola lanciarazzi (Rosy) ».

Con decreto n. 10.00822 in data 20 giugno 1973, gli artifici pirotecnici denominati « mini razzetto (Maby) » e « razzo detonante per pistola lanciarazzi (Rosy) » fabbricati da « La Pirotecnica Bergamasca » nel proprio stabilimento in Osio Sopra, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(10228)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati: « Titan B. 1 » e « Titan C. 1 »

Con decreto n. 10.01572 in data 20 giugno 1973 gli esplosivi da mina denominati « Titan B. 1 » e « Titan C. 1 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria e in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *B* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di epigrafia e antichità greche presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di epigrafia e antichità greche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10281)

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10282)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 maggio 1973, n. 3928, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 169168/1827 P.R. 72 del 12 luglio 1972, riguardante l'area compresa fra le vie A. Nota, G. La Farina, viale Sarca e viale Rodi.

(10203)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 2377 in data 20 luglio 1973 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna in località S. Michele).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(10267)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

Vista la domanda del sig. Corsi Alfonso intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome — ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 30 giugno 1932, n. 50/355/K, nella forma originaria e precisamente da Corsi in Korsic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 83000.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio sopraindicato nel senso che il cognome del sig. Corsi Alfonso, nato il 22 ottobre 1935 a S. Martino di Quisca e residente a Gorizia, via Nizza n. 9, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Korsic ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari: Buzzinelli Alba, moglie, nata a Casteldobra il 24 maggio 1941.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 13 luglio 1973

Il prefetto: MOLINARI

(10218)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli e per esami, a sessantasei posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1972, registro n. 19, foglio n. 268, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a sessantasei posti di direttore di sezione nel ruolo direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Sono nominate le commissioni giudicatrici dei concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1972, citato nelle premesse, costituite secondo le annesse tabelle.

Ai componenti delle commissioni spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo di L. 10.000.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 4.600.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1973
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 371

TABELLA 1

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Zoli prof. Livio, ordinario di sistemazioni idraulico-forestali, presso l'Università di Firenze;

Malquori prof. Alberto, ordinario di chimica forestale presso l'Università di Firenze;

Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale assestamento forestale di Trento;

Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 2

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Presidente:

Cortesani dott Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:

Averna prof Vincenzo, ordinario di chimica agraria presso l'Università di Palermo;

Pizzolongo prof. Paolo, ordinario di botanica generale presso l'Università di Napoli;

Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

Tombesi prof. Luciano, direttore dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Segretario:

Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 3

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Presidente:

Cortesani dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:

Cristinzio prof. Michele, ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Napoli;

Ciccarone prof. Antonio, ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Bari;

Spina prof. Paolo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Segretario:

Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 4

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Pardi prof. Leo, ordinario di zoologia presso l'Università di Firenze;

Fiori prof. Giorgio, ordinario di entomologia agraria presso l'Università di Sassari;

Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 5

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.

Presidente:

Cortesani dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:

Barbieri prof. Raffaele, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Napoli;

Bonciarelli prof. Francesco, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee, presso l'Università di Perugia;

Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento;
Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.

Segretario:

Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 6

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Presidente:

Cortesani dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:

Manfredi prof. Enzo, ordinario di meccanica agraria con applicazioni di disegno presso l'Università di Bologna;
Dallari prof. Franco Antonio, ordinario di meccanica agraria con applicazione di disegno presso l'Università di Pisa;
Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;
Piacco prof. Romeo, direttore dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Segretario:

Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 7

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia speciale presso l'Università di Bari;
Brozzetti prof. Pietro, ordinario di zootecnia generale presso l'Università di Perugia;
Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Carbone prof. Ettore, direttore dell'Istituto sperimentale lattiero e caseario di Lodi.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 8

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Panella prof. Adelmo, ordinario di allevamento vegetale presso l'Università di Perugia;
Zanini prof. Emilio, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale di Trento;
Bianchi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 9

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Baldoni prof. Remigio, ordinario di miglioramento genetico delle piante agrarie presso l'Università di Bologna;
Ballatore prof. Giovanni Pietro, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Palermo;
Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Donà dalle Rose prof. Antonio, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 10

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Presidente:

Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:

Moschini prof. Enrico, ordinario di orticoltura e floricoltura presso l'Università di Pisa;
Scarascia Mugnozza prof. Gian Tommaso, ordinario di miglioramento genetico delle piante agrarie presso l'Università di Bari;
Bianchi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Segretario:

Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 11

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Presidente:

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:

Favilli prof. Ranieri, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Pisa;
Cristinzio prof. Michele, ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Napoli;

Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Donà dalle Rose prof. Antonio, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 12

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Presidente:
Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:
Donno prof. Giacinto, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Bari;
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Torino;
Cosmo prof. Italo, direttore dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;
Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Segretario:
Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 13

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura di Cosenza.

Presidente:
Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:
Scaramuzzi prof. Franco, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Firenze;
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Torino;
Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;
Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Segretario:
Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 14

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Presidente:
Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Torino;
Scaramuzzi prof. Franco, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Firenze;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Segretario:
Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 15

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Presidente:
Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato degli usi civici di Napoli.

Membri:
Crescimanno prof. Francesco Giulio, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Palermo;
Iacoboni prof. Nestore, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Perugia;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Spina prof. Paolo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 16

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

Presidente:
Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:
Baltadori prof. Androkli, ordinario di ecologia presso la Università di Perugia;
Magini prof. Ezio, ordinario di selvicoltura II presso la Università di Firenze;
Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze;
Spina prof. Paolo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 17

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'apicoltura di Trento.

Presidente:
Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:
Magini prof Ezio, ordinario di selvicoltura II presso la Università di Firenze;
Orsi prof Sergio, ordinario di alpicoltura presso l'Università di Firenze;

Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Segretaria:
Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 18

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione dei prodotti agricoli di Milano.

Presidente:
Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:
Bolcato prof. Virgilio, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Padova;
Pallotta prof. Umberto, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Bologna;
Tarantola prof. Clemente, direttore dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 19

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Presidente:
Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della Corte di cassazione - Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Membri:
Rotini prof. Orfeo Turno, ordinario di chimica agraria presso l'Università di Pisa;
Eschena prof. Tomaso, ordinario di chimica agraria presso l'Università di Portici (Napoli);
Tarantola prof. Clemente, direttore dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 20

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Presidente:
Cortesani dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:
Vitagliano prof. Michele, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Bari;
Albonico prof. Flaminio, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Napoli;
Savastano prof. Giulio, direttore f.r. presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;
Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Segretario:
Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 21

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Presidente:
Cortesani dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione di Napoli.

Membri:
Fabris prof. Antonio, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Milano;
Pallotta prof. Umberto, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Bologna;
Carbone prof. Ettore, direttore dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Segretario:
Moneta dott. Serafino, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

TABELLA 22

Commissione giudicatrice per i concorsi indetti per la direzione delle sezioni operative dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

Presidente:
Conti dott. Primo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri:
Moschini prof. Enrico, ordinario di orticoltura e floricoltura presso l'Università di Pisa;
Picci prof. Giovanni,. ordinario di microbiologia presso la Università di Napoli;
Donà dalle Rose prof. Antonio, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;
Puccini prof. Giuliano, direttore dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

Segretaria:
Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione del Ministero.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

(10113)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige

Nel decreto del presidente della Corte dei conti 6 giugno 1973: « Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 luglio 1973, alla pagina 5024, seconda colonna, alla fine del secondo comma dell'art. 4, dopo le parole: « ... decreto motivato del presidente della Corte dei conti », ha inizio l'articolo cinque, per cui devono intendersi aggiunte, in mezzo alla colonna, le seguenti parole: « Art. 5 ».

(10089)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 339 del 30 marzo 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 789 del 9 ottobre 1972, modificato con decreto n. 126 dell'8 febbraio 1973, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 788 del 7 ottobre 1972, col quale sono stati ammessi i concorrenti;

Visto e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Bellazzi Dalmazio .	punti	77,800
2. Fumagalli Aldo .	»	75,392
3. Vitali Gianfranco .	»	74,050
4. Chiapponi Mario .	»	68,153
5. Roco Mario	»	66,860
6. Dazzi Gianfranco .	»	61,860
7. Costi Vincenzo	»	60,000
8. Leonardi Vittorio .	»	59,400
9 Baboni Giancarlo .	»	58,000
10. Rasori Paolo .	»	57,500
11. Allodi Cesare .	»	57,220
12. Bertasi Pietro Antonio	»	57,140
13. Marani Francesco	»	57,000
14 Rovatti Franco	»	56,980
15. Fabris Guglielmo .	»	56,240
16. Maffezzoli Giorgio	»	56,000
17. Peveri Franco	»	55,750
18. Maifreni Guido	»	55,500
19. Morganti Roberto	»	55,000
20. Ventura Stefano	»	54,500
21. Fornasini Manlio .	»	53,500
22. Montanari Cesare	»	53,250
23. Falzoni Carlo .	»	53,000
24. Bazzani Domenico	»	52,500
25. Minelli Francesco .	»	52,250
26. Cristoni Pietro	»	52,000
27. Granelli Guido	»	51,500
28. Chiesa Fabio .	»	50,000
29. Accorsi Paolo	»	49,500
30. Zago Giorgio .	»	49,250
31. Costardi Gianfranco	»	49,000
32. Bonomini Sandro .	»	48,000
33. Bertoni Ferruccio	»	44,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 20 luglio 1973

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 774 del 20 luglio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Bellazzi Dalmazio: Fidenza;
2) Fumagalli Aldo: Soragna;
3) Vitali Gianfranco: Varano Melegari-Varsi;
4) Chiapponi Mario: Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 20 luglio 1973

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(10313)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. **20**.

Protrazione al 31 dicembre 1973 dell'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel relativo bilancio di previsione è protratta al 31 dicembre 1973.

Entro detto termine possono essere apportate, al bilancio medesimo, le variazioni eventualmente necessarie mediante legge e adottati i provvedimenti secondo le norme contenute negli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 24 aprile 1972, n. 7, e negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1972, n. 11.

I termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario 1972 sono protratti di uguale periodo.

Art. 2.

La presente legge esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 1973.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 1973

DAGNINO

(10234)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1973, n. **21.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione in materia di turismo e industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni attribuite alla Regione in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dagli organi regionali a norma della presente legge.

Art. 2.

Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta:

a) la determinazione degli indirizzi generali concernenti la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale e la conseguente definizione dei criteri programmatici di erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

b) l'approvazione dei programmi annuali degli enti provinciali per il turismo;

c) il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la revoca e le modificazioni del riconoscimento stesso, la delimitazione dei rispettivi territori, la istituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e la determinazione delle località di interesse turistico;

d) la nomina dei presidenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo;

e) la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo che non sia di competenza di altri enti, organizzazioni o associazioni.

Art. 3.

Spetta alla Giunta regionale:

a) la nomina del collegio dei revisori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ferma restando la designazione da parte del Ministero del tesoro e degli enti provinciali per il turismo dei componenti la cui individuazione è loro attribuita dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 e dall'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

b) lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e la conseguente nomina del commissario, ai sensi degli articoli 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1044 e n. 1042 sopra citati, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

c) il controllo sugli atti degli Enti provinciali per il turismo concernenti: le direttive generali, i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli acquisti di beni immobili, le alienazioni e le locazioni degli stessi, le liti attive e passive, il regolamento del personale nonché il controllo sugli atti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo concernenti le direttive generali, i programmi di attività, i bilanci preventivi, le relative variazioni, i conti consuntivi, gli acquisti di beni immobili, le alienazioni e le locazioni degli stessi, le liti attive e passive, il regolamento del personale;

d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda e di vincolo alberghiero;

e) la ripartizione e la concessione dei contributi secondo le norme vigenti, conformemente ai criteri programmatici stabiliti dal Consiglio regionale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e fino a quando la Regione non provvederà a dettare una nuova disciplina della materia.

Art. 4.

Spetta al Presidente della Giunta regionale in attuazione delle direttive deliberate dalla Giunta:

a) l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di agenzie di viaggio o turismo;

b) l'adozione dei provvedimenti già attribuiti al Ministero del turismo dai regolamenti del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Spetta inoltre al Presidente della Giunta nominare, sulla base delle designazioni effettuate secondo le norme vigenti, i Consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Art. 5.

Spetta al Presidente della Giunta o, per sua delega, all'Assessore incaricato, l'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonché, nei limiti delle competenze istituzionali della Regione, l'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza su industrie alberghiere, altri stabilimenti ed impianti aventi diretta attinenza con il movimento dei forestieri, agenzie di viaggio o turismo e su ogni altro ente, istituzione o organizzazione locale operante nella materia del turismo.

Art. 6.

Spetta al Presidente della Giunta regionale la decisione dei ricorsi previsti dalla legislazione vigente in materia di turismo e industria alberghiera, con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto applicabili.

Art. 7.

La Giunta regionale è competente per ogni altro affare di natura amministrativa in materia di turismo e industria alberghiera non previsto da altri articoli della presente legge e che non comporti riflessi sulla programmazione regionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Fino a quando la Regione non provveda ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continuano ad esercitare le funzioni loro decentrate dalle norme vigenti in materia di turismo e industria alberghiera.

Art. 9.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo dovranno provvedere ad adeguare i propri regolamenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 con il quale vengono trasferite dallo Stato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, ed alle disposizioni dettate con la presente legge.

Art. 10.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dagli organi regionali in materia di turismo ed industria alberghiera prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 luglio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1973, n. **22.**

Fusione di enti ospedalieri: Leonardi di Chiavari con Riboli di Lavagna; Istituto ortopedico genovese Liberti con Associazione genovese contro la tubercolosi Poli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero la Giunta regionale è autorizzata a disporre ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge:

a) la fusione dell'ente ospedaliero « Vittorio Leonardi » di Chiavari, comprendente un ospedale generale di zona, con l'ente ospedaliero « Edoardo Riboli » di Lavagna, comprendente un ospedale generale di zona.

L'ente unico predetto, con sede in Lavagna, assume la seguente denominazione: ente ospedaliero « Ospedali riuniti Vittorio Leonardi di Chiavari - Edoardo Riboli di Lavagna »;

b) la fusione dell'ente ospedaliero « Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti », comprendente un ospedale ortopedico provinciale specializzato, con l'ente ospedaliero « Associazione genovese contro la tubercolosi Camillo Poli », comprendente un ospedale ortopedico provinciale specializzato.

L'ente unico predetto, con sede in Genova, assume la seguente denominazione: ente ospedaliero « Ospedali riuniti Carlo Liberti - Camillo Poli ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 luglio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1973, n. **23.**

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'assegnazione dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento dei gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'art. 27 dello statuto della regione Liguria, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare costituito a norma del regolamento interno del Consiglio è previsto, a carico dei capitoli del bilancio della Regione riguardanti le spese per il Consiglio Regionale, un contributo mensile costituito:

a) da una quota fissa di L. 250.000;

b) da una quota variabile ragguagliata come segue alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare:

L. 90.000 per ogni consigliere fino a 5 consiglieri;
L. 85.000 per ogni altro consigliere da 6 a 10 consiglieri;
L. 80.000 per ogni altro consigliere oltre 10 consiglieri.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati a rate trimestrali anticipate.

In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei gruppi consiliari l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal trimestre successivo a quello della variazione.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 62.640.000 per l'esercizio finanziario 1973, si farà fronte con lo stanziamento del titolo I, sezione I, rubrica I, capitolo 5 (contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari) del bilancio della Regione per il 1973 che viene all'uopo incrementato mediante lo storno di L. 9.140.000 del titolo I, sezione I, rubrica I, capitolo 6 (compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche).

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

Art. 5.

Per gli anni 1971 e 1972 l'assegnazione dei contributi finanziari ai gruppi consiliari è effettuata nelle misure e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con le proprie deliberazioni protocollo 6698 dell'1 settembre 1971, protocollo 10569 del 2 dicembre 1971, n. 522 protocollo 12854 del 14 giugno 1972.

La relativa spesa ammontante a L. 19.200.000 per il 1971, e a L. 52.224.000 per il 1972 è effettuata con i fondi allo scopo già impegnati con le anzidette deliberazioni nei bilanci dei rispettivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 luglio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1973, n. **24.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1973, n. 10 ed istituzione del fondo di previdenza per i consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei Consiglieri della regione Liguria » di cui all'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, per la corresponsione

di «assegni mensili reversibili di previdenza» ai Consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge, nonché per l'erogazione degli assegni previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 8 della citata legge regionale.

Il Fondo di previdenza ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al precedente comma, sia nella forma diretta, sia nella forma di reversibilità sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il Fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un componente di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno all'Ufficio medesimo.

Il Fondo è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del Fondo stesso, dai frutti degli investimenti, da eventuali elargizioni, nonché dalle somme comunque introitate.

Il bilancio del Fondo è allegato, come gestione speciale, al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale.

Art. 3.

Contributi previdenziali obbligatori

Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi nella misura fissata dall'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, sono trattenuti ogni mese sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale citata.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate sul Fondo di Previdenza.

Art. 4.

Diritto all'assegno mensile di previdenza

L'assegno mensile di previdenza compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano i requisiti previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10.

Art. 5.

Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali

Hanno diritto all'assegno mensile di previdenza, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo a' sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

L'assegno di cui al presente articolo spetta esclusivamente qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio.

I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno però facoltà di ottenere l'attribuzione dell'assegno anche in detta ipotesi, previo versamento nel Fondo di previdenza delle somme ad essi dovute da enti o imprese assicuratrici a seguito dell'infortunio, in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sull'applicabilità dei commi stessi nel caso di inabilità parziale.

Art. 6.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento di inabilità di cui al precedente articolo 5 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2.

Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno mensile di previdenza compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 7.

Ammontare dell'assegno mensile di previdenza in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 5, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile di previdenza sarà commisurato all'importo minimo previsto al successivo art. 11.

Art. 8.

Contributi volontari

Il Consigliere regionale cessato dalla carica, che non abbia esercitato il mandato per una legislatura e che abbia versato per almeno trenta mesi i contributi previdenziali, ha la facoltà di versare al Fondo di Previdenza i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10.

Art. 9.

Rinuncia ai contributi volontari

Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno mensile di previdenza e che, pur avendone diritto, non intende proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza attribuzione di interessi.

Art. 10.

Sospensione del pagamento degli assegni

Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale della Liguria, il pagamento dell'assegno mensile di previdenza di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento dell'assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 11.

Misura dell'assegno mensile di previdenza

L'ammontare mensile dell'assegno di previdenza, nella regionale misura proporzionale stabilita dal quarto comma dell'art. 8 della legge 23 marzo 1973, n. 10, è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda, di cui al primo comma dell'art. 2 della citata legge, corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno.

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	20 %
6	24 %
7	28 %
8	32 %
9	36 %
10	40 %
11	42 %
12	44 %
13	46 %
14	48 %
15 ed oltre	50 %

Per le frazioni di anno l'assegno è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale.

Art. 12.

Decorrenza dell'assegno mensile di previdenza

L'assegno mensile di previdenza è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere, cessato dal mandato, ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 13.

Assegno di reversibilità

In caso di morte del titolare dell'assegno diretto, lo stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*), anche se maggiorenni, purchè studenti sino al compimento del 26° anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versano in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 22.

Qualora non esistano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla madre, che siano di età superiore ai 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 14.

Condizioni per l'assegno di reversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il permanere delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 6.

Art. 15.

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del Consigliere invierà domanda, in carta libera, diretta al Presidente del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio, dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non vi abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi, se maggiorenni, o da chi ne abbia la tutela, se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del Consigliere o di entrambi i genitori;
2) certificato di nascita del figlio;
3) stato di famiglia.

Inoltre, per i figli maggiorenni:

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti la convivenza a carico del consigliere defunto;
6) eventuale certificato da cui risulti la condizione studente.

Per i figli maggiorenni inabili, la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento della inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 6.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 16.

Misura dell'assegno di reversibilità

L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno mensile di previdenza liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 %;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 %, con aumento progressivo nella misura del 15 % per ogni figlio fino alla concorrenza massima del 100 %;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 %; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 % per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 % ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50%.

Qualora sia già maturato il diritto all'assegno di reversibilità a norma degli articoli 4, 5 e 8 della presente legge, i beneficiari di cui all'art. 13 percepiscono l'assegno stesso a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare, indipendentemente dal raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'età di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10.

Art. 17.

Prescrizione dei ratei di assegno

I ratei di assegno diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide l'Ufficio di Presidenza, integrato secondo quanto disposto dall'art. 2.

Art. 18.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno mensile reversibile di previdenza

Per il sequestro, il pignoramento, e la cessione dell'assegno mensile di previdenza, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

Tutti i Consiglieri regionali in carica e gli aventi diritto, di cui al precedente art. 13, dei Consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare al Fondo di Previdenza i contributi di cui all'art. 3 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della proclamazione della loro elezione o, se successivo, da quello della loro entrata in carica e il giorno dell'entrata in vigore della presente legge o del decesso secondo le disposizioni che al riguardo adotterà l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

I Consiglieri cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge e che lo abbiano esercitato per almeno 30 mesi hanno la facoltà di versare al Fondo i contributi arretrati, secondo quanto stabilito dal comma precedente, e di continuare i versamenti medesimi a norma dell'art. 8, per conseguire il diritto all'assegno mensile di previdenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 luglio 1973

DAGNINO

(10235)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.